

Ai voti ed alle deliberazioni in cui il parere delle Sezioni sia stato discorde, dovranno essere allegati il voto ed il parere delle singole Sezioni.

Art. 13. — Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

Il regolamento fisserà quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.

Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:

a) approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;

b) approvare il regolamento interno del Consiglio;

c) deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 14. — I Consigli provinciali dell'economia possono essere sciolti con decreto Reale su proposta del Ministro per la economia nazionale, in seguito a motivato rapporto del Prefetto presidente, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Consiglio e presieduta dal Prefetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Consiglio e alla Giunta, e dura in carica tre mesi. Per motivi amministrativi, tale durata può essere portata ad un periodo non superiore ad un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 15. — Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'economia nazionale e per convocazione del Prefetto o per deliberazione della Giunta.

Le Sezioni si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti previo accordo col presidente della Giunta.

Il regolamento generale stabilirà il modo di formazione, nel seno di ciascuna Sezione, di Commissioni permanenti alle quali è attribuito di deliberare per affari o compiti particolari.

Gli affari già attribuiti alla competenza dei Comitati forestali provinciali saranno trattati a mezzo di una Commissione costituita in seno alla I Sezione, e composta del presidente o in sua vece del vice presidente della Sezione, di due altri membri eletti dalla Sezione nel proprio seno, e dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore preposto al ripartimento forestale e del direttore della cattedra ambulante di agricoltura. Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori della Commissione stessa, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta. Le deliberazioni della Commissione sono definitive e contro le medesime è ammesso il gravame consentito dalle vigenti disposizioni contro i provvedimenti dei Comitati forestali.

Il Prefetto presidente e il vice presidente del Consiglio hanno diritto di assistere alle riunioni di tutte le Sezioni e di prendervi la parola. Il vice presidente ha però diritto di voto soltanto in seno alla Sezione alla quale appartiene come consigliere.

La Giunta si riunisce tutte le volte che sia necessario, per determinazione del suo presidente.

Le adunanze del Consiglio e delle Sezioni non sono legali se non vi intervenga la maggioranza del numero dei rispettivi componenti.

Le adunanze della Giunta non sono valide se non vi intervengano i due terzi almeno dei membri che ne fanno parte.